

Comune di Fossano (Cuneo)

**Piano di recupero 23 variante 1 - relativo ai fabbricati compresi nell'area di intervento n. 47 - area normativa A5 - Viale Mellano 1 - Approvazione.**

Piano di Recupero n. 23 - Variante 1 - relativo ai fabbricati compresi nell'area di intervento n. 47 – Area normativa A5 - *Viale Mellano n. 1.* - Richiedenti: Don Sasia Andrea, in qualità di Amministratore del Seminario Vescovile. Approvazione. L'anno duemiladodici, addì sedici, del mese di Gennaio alle ore 17,00, nella solita sala delle adunanze, convocata, si è riunita la Giunta Comunale (*Omissis*)

La Giunta Comunale

come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento: Richiamato il Piano di Recupero n. 23 relativo ai fabbricati compresi nell'area di intervento n. 47 – Area normativa A5 - *Viale Mellano n. 1* approvato in data 27.05.2010 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, pubblicata successivamente sul B.U.R.P. n. 25 del 23.06.2010 ai fini della sua efficacia; Vista l'istanza di variante n. 1 al dianzi citato Piano di Recupero n. 23, presentata in data 21.03.2011, protocollata al n. 9074 da parte della ditta *Don Sasia Andrea*, in qualità di Amministratore del Seminario Vescovile, relativo all'Area normativa A5 Scheda n. 47 sita in Viale Mellano a firma del Tecnico progettista Ing. Barbero Domenico con studio in Fossano – Piazza B. Manfredi n. 9; Visto il Piano Regolatore vigente; Considerato che il Piano è stato esaminato dalla Commissione Edilizia in data 12.05.2011, la quale esprimeva il seguente parere: *“Parere favorevole a condizione che la copertura inerente la porzione di fabbricato a profilo curvo posto all'angolo tra Via S. G. Bosco e Viale Mellano venga realizzata in conformità con quanto prescritto dalle Norme specifiche di Attuazione dello “Sviluppo del Centro Storico” e che le aperture della medesima porzione vengano altresì rese conformi alle tipologie proprie del centro Storico”*; Atteso che con elaborati prodotti in data 7 giugno 2011 il proponente formulava proposta progettuale ossequiante le richieste della Commissione edilizia; Visto il Parere Favorevole della Commissione Edilizia espresso in data 07.06.2011; Considerato che il Piano di Recupero è stato adottato con Deliberazione C.C. n. 54 del 28.06.2011; Visto che contestualmente all'invio alla Commissione Regionale (in data 11 Luglio 2011 prot. n. 23842), veniva pubblicato il Piano per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 12 Luglio al 11 Agosto 2011 e che nei successivi trenta giorni ovvero sino al 12 Settembre 2011 non sono pervenute osservazioni; Considerato che in data 12 Ottobre 2011 (prot. n. 35716 Rif. 26364) perveniva all'ufficio parere espresso dalla Commissione regionale che testualmente riportava: *“Parere favorevole alla variante al Pdr presentata, a condizione che: Si proceda, in fase di ricostruzione dell'edificio minore, alla realizzazione di un equivalente arretrato planimetrico, come ideato nella composizione planimetrica in progetto, anche per il lato rivolto verso l'edificio di pregio, al fine di eliminare tale conflittuosità edilizia e denunciare la diversa e distinta lettura dei rispettivi fabbricati, e inoltre, consentendo un ideale collegamento con l'area pertinenziale retrostante”*.

Visto che con Deliberazione C.C. n. 97 del 21.12.2011 è stata approvata la variante parziale n. 5 che pur non incidendo nella sostanza del Piano di Recupero ha modificato le modalità di intervento relative al Teatro S. Luigi compreso nella perimetrazione dello S.U.E.; Considerata pertanto la necessità di aggiornamento degli elaborati grafici di riferimento al P.R.G.C. vigente; Visto che in data 30 Novembre 2011 (prot. n. 40133) venivano trasmessi elaborati progettuali atti all'ossequio di quanto richiesto dalla Regione, ove viene precisato nella Relazione illustrativa integrativa che la nuova soluzione progettuale prevede di *“realizzare i muri del nuovo fabbricato ad una distanza minima di 10 centimetri dal muro del fabbricato esistente; nello stesso tempo si propone di operare delle modifiche alla geometria del tetto del vano centrale termica, il quale non verrebbe più realizzato mediante un prolungamento della falda a padiglione della manica principale , che si svilupperebbe a ridosso del fabbricato ritenuto di pregio schermandolo parzialmente, ma*

*attraverso una copertura in rame con geometria a quattro falde, il cui ingombro verrebbe integralmente occultato alla vista dallo schermo del muro di cinta*"; Atteso che le modifiche apportate si ritiene necessario riscontrino all'osservazione Regionale che riveste carattere obbligatorio e vincolante; Vista la Relazione istruttoria dell'ufficio datata 12.12.2011; Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 "D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" ed in particolare il punto in cui recita "si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:

(omissis)

*Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.*" e la successiva parte in cui è previsto che "Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"; Ritenuto che per l'intervento in oggetto non è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità alla procedura di cui al comma precedente e che l'eventuale adozione di varianti che comportino la necessità di tale valutazione comporterà variante al presente strumento urbanistico esecutivo e conseguente attivazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica previste dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; Atteso che il Piano di Recupero reca precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive la cui definizione è finalizzata a consentire gli interventi di cui all'art. 22 comma 3 punto b) del D.P.R. n. 380 /2001 e successive modifiche ed integrazioni; Richiamato il *Decreto Sviluppo* approvato con Decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 che riporta: "Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (termine che decorre dal Settembre 2011) , e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: a) omissis b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale; Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto Strumento Urbanistico Esecutivo; Vista la Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e ss.mm.ii.; Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente; Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

*delibera*

1. Di approvare in via definitiva la Variante n. 1 al Piano di Recupero n. 23 relativo ai fabbricati compresi nell'area di intervento n. 47 – Area normativa A5 – *Viale Mellano n. 1* ai sensi dell'art. 41 bis della L.U.R. quale risulta dai documenti sotto elencati. 2. Di dare atto che il Piano in questione risulta composto dai seguenti elaborati: All. 1 - Relazione tecnico-paesaggistica; datata: 21.03.2011 - Estratti cartografici, Catastale e P.R.G.C.; - Documentazione fotografica; - Computi. All. 1/1 Relazione illustrativa integrativa datata: 30.11.2011 Tav. 2R – Rilievo U.M.I. e area limitrofa: datata: 21.03.2011 Planimetria generale (1:200) Pianta piano terreno (1:200) Tav. 2P – Progetto U.M.I.: datata: 21.03.2011 Planimetria generale (1:200) Pianta piano terreno (1:200) Tav. 2C – Comparativa U.M.I.: datata: 21.03.2011 Planimetria generale (1:200) Pianta piano terreno (1:200) Tav. 3R - Rilievo U.M.I. e fabbricati limitrofi: datata: 21.03.2011 Prospetti e sezioni (1:200) Tav. 3P – Progetto U.M.I.: datata: 21.03.2011 Prospetti e sezioni (1:200) Tav. 3C – Comparativa U.M.I.: datata: 21.03.2011 Prospetti e sezioni (1:200) Tav. 4P – Progetto: datata: 30.11.2011 Pianta piano

terreno e copertura (1:100) Tav. 4C – Comparativa: datata: 30.11.2011 Pianta piano terreno e copertura (1:100) Tav. 5P – Progetto: datata: 30.11.2011 Prospetti e sezioni (1:100) Tav. 5C – Comparativa: datata: 30.11.2011 Prospetti e Sezioni (1:100) Tav. 6 - Particolari costruttivi (1:20/50) datata: 21.03.2011 Tav. 7 – Viste prospettiche con inserimento nel contesto datata: 21.03.2011 Tav. 8 – Norme tecniche di attuazione datata: 21.03.2011 che dovranno essere aggiornati, per quanto concerne gli estratti cartografici, alla situazione urbanistica vigente in conseguenza dell'approvazione della Variante parziale n. 5, di cui l'originale è depositato presso il Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica ed Ambiente. 3. Di dichiarare la sussistenza di precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive finalizzate all'applicazione dell'art. 22 comma 3 punto b) del D.P.R. n. 380 /2001 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Di dare mandato ai competenti uffici di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte,

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere;  
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile